

Comune di Potenza
Collegio dei Revisori dei conti

Verbale n. 89 del 09/10/2024

Oggetto: Parere in merito al Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2024-2026 seconda modifica sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale".

Il Collegio dei Revisori dei conti nominato con deliberazione n° 132 del 31/10/2023 per il triennio in corso nelle persone di:

- Mario D. A. Gallicchio (Presidente);
- Maria Carmela Coviello (Componente);
- Vito Marchisella (Componente);

Premesso che

- l'articolo 239 c. 1 lettera b) n. 1) del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;
- l'articolo 91 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021 e successive modificazioni, ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), quale documento che ingloba anche il Piano Triennale del Fabbisogno di personale di cui all'art. 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Comune di Potenza con deliberazione Giunta Comunale n. 135 del 30 aprile 2024 ha approvato il PIAO riferito al periodo di programmazione 2024-2026 e con deliberazione n. 174 del 06/06/2024 è stato approvato l'aggiornamento della sottosezione 3.3 del citato piano a seguito dell'approvazione del rendiconto 2023;
- la giurisprudenza ha da tempo sottolineato che se l'ultimo rendiconto approvato in




IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Claudio Antonio MAURO

ordine di tempo non coincide con quello utilizzato al momento dell'adozione della programmazione dei fabbisogni di personale, occorre ricalcolare gli spazi assunzionali e confermare le assunzioni programmate se il nuovo calcolo lo consente ancora, ovvero in caso contrario adeguare la programmazione al dato aggiornato;

Visti

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;*
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale *«i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio*



di previsione»;

- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;
- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;
- l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
- il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);




IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Claudio Antonio MAURO

- l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale *«Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- il Decreto 30.06.2022 n ° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica *«Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale *«la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;*
- le *«Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche»* del 22.07.2022;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELC secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Esaminata

la proposta di piano di fabbisogno di personale (ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O.) che prevede, per il 2024, le seguenti assunzioni con le



riportate modalità:

tipologia rapporto	Profilo	numero
TEMPO DETERMINATO	Istruttore di vigilanza (proroga contratti in essere)	7
TEMPO DETERMINATO	Istruttore di vigilanza (scorrimento graduatoria)	3
TEMPO DETERMINATO	Funzionario amministrativo Capo gabinetto del sindaco	1
TOTALE TEMPO DETERMINATO		11
TEMPO INDETERMINATO	Dirigenti	3
TEMPO INDETERMINATO	Funzionari e E.Q.	10
TEMPO INDETERMINATO	Istruttori	3
TEMPO INDETERMINATO	Operatori esperti	3
TOTALE TEMPO INDETERMINATO		19

Considerato che

- le capacità assunzionali dell'Ente sono state così determinate in funzione dei parametri, come previsto dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019, dal D.M. 17/03/2020 e dalla Circolare attuativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/05/2020:

entrate correnti anno 2021 (di cui TARIC 14.557.484,28)	76.537.398,94
entrate correnti anno 2022 (di cui TARIC 14.895.377,79)	84.867.011,10
Entrate correnti anno 2023 (di cui TARIC 15.645.768,07)	90.164.502,58
Totale entrate	251.568.912,62
media entrate correnti	83.856.304,21
stanziamento definitivo FCDE 2023	5.237.773,76
stanziamento definitivo FCDE 2023 TARIC (24,10%)	3.770.630,10
Netto	74.847.900,34
spesa di personale 2018	16.063.953,74
spesa di personale 2023	14.046.685,48
% rapporto <u>spese di personale 2023</u> media entrate correnti - FCDE	18,77 %
% soglia (spese/entrate) [art. 4 D.M.]	27,60 %
% incremento su base 2018 [art. 5 D.M.]	16,00 %
capacità assunzionali	2.570.232,59



IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Claudio Antonio MANRO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- che nel calcolo delle entrate correnti complessive è stato inserito anche l'importo delle entrate della TARIC, non comprese nelle entrate correnti dei sopra indicati rendiconti, in quanto il servizio è gestito dalla società in house ACTA Spa, in base a quanto disposto dalla circolare del 13/05/2020 attuativa dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 (pubblicata in G.U. il 11/09/2020 n. 226 serie generale) che afferma all'art. 2 *"nel caso dei comuni che hanno optato per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l'art.1, comma 668, della legge n. 147/2013 e hanno in conseguenza attribuito al gestore le entrate da TARI Corrispettiva e la relativa spesa, la predetta entrata da TARI va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del valore soglia"*.
- le assunzioni ipotizzate comportano un incremento su base annua della spesa di personale in misura pari ad euro 1.137.805,58 così suddivisi:
 - euro 707.979,18 per assunzioni a tempo pieno e indeterminato;
 - euro 332.837,90 per assunzioni a tempo pieno e determinato;
 - euro 96.988,50 di cui 6.053,77 di IRAP per assunzione a tempo determinato (art. 90 TUEL)

Tenuto conto che

- l'Ente ha approvato gli ultimi rendiconti con le seguenti risultanze di sintesi:

grandezza	2021	2022	2023
risultato di amministrazione (lett. E)	- 84.917.973,87	- 82.807.656,89	- 79.023.484,60
equilibrio di bilancio	- 7.625.134,19	- 1.506.205,69	1.728.546,35

- con deliberazione di Consiglio Comunale n°39 del 21/03/2024 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio in corso;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n°86 del 31/05/2024 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2023;
- il rapporto dipendenti/popolazione, al 31/12/2023, è il seguente: 0,51 %;
- al fine di asseverare l'equilibrio di bilancio, oltre all'analisi dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, l'Organo di



revisione ritiene ragionevole individuare i seguenti indicatori di bilancio che consentono di individuare elementi di criticità e situazioni di potenziale disequilibrio e che presentano il seguente andamento:

Indicatore		2024	2025	2026
1.1	Rigidità strutturale di bilancio <i>Incidenza spese rigide (Disavanzo+ spesa personale + debito) / entrate correnti</i>	46,79	48,56	42,00
3.1	Indicatore di equilibrio economico-finanziario	26,28	28,70	29,01
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	9,89	8,97	8,98
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,00	0,00	0,00
3.4	Spesa di personale pro-capite	241,18	219,21	202,07
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00	0,00	0,00
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	15,43	22,80	11,77

in riferimento al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, approvato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Basilicata in data 8 ottobre 2024, l'Ente sta rispettando la programmazione effettuata in ordine al recupero del disavanzo di amministrazione, così come definito con deliberazione n° 52 del 28/05/2022, rimodulato con deliberazione n. 35 del 15/03/2024, approvato dalla corte dei conti ;

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare l'aggiornamento parziale al PIAO per il triennio 2024/2026, procedendo all'aggiornamento della Sottosezione di programmazione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale", come allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Osservato che:

- si ritiene adeguata l'assunzione di un arco temporale di riferimento triennale, alla luce delle caratteristiche dell'Ente, della gestione finanziaria e del suo sviluppo nel corso del tempo;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal dirigente dell'Unità di



IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Claudio Antonio MAURO

Direzione Servizi Istituzionali, Dott. Claudio Antonio Mauro in data 30/09/2024;

- Visto il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile Servizi Finanziari Dott. Vito Di Lascio in data 02/10/2024;

asseverando il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio.

L'Organo di Revisione

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale del 02/10/2024 avente ad oggetto:
"Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 seconda modifica sottosezione 3.3 "Piano Triennale dei fabbisogno di personale".

Il Collegio ricorda che, essendo in corso la procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, le assunzioni di personale sono subordinate alla preventiva autorizzazione delle dotazioni organiche e delle assunzioni di personale da parte della COSFEL (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali) presso il Ministero dell'Interno.

L'Organo di revisione

Dott. Mario D. A. Gallicchio

Dott.ssa Maria Carmela Coviello

Rag. Vito Marchisella